# REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/81 DEL CONSIGLIO

**del 28 aprile 1981**

**che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

visto il regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo di orientamento e il prezzo di intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1358/80 ha previsto che le costatazioni dei corsi e le misure d'intervento nel settore delle carni bovine s'effettuano in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

considerando che la classificazione deve effettuarsi in base alla conformazione ed allo stato d'ingrassamento; che l'applicazione combinata di questi due criteri permette di suddividere le carcasse dei bovini adulti in classi; che le carcasse così classificate devono formare oggetto di un'identificazione;

considerando che per garantire l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario;

considerando che, tenuto conto dei problemi pratici dell'applicazione della tabella comunitaria di classificazione negli Stati membri, occorre prevedere che essa sia applicata in maniera graduale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.

*Articolo 2*

1. Ai sensi del presente regolamento sono considerate:

a) *carcasse:* il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentate:

— senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

— senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza rognoni, grasso di rognone e grasso di bacino;

— senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

b) *mezzene:* il prodotto ottenute dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

2. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata,

— senza rognoni, grasso di rognone e grasso di bacino,

— senza piccione né corata,

— senza coda,

— senza midollo spinale,

— senza grassella,

— senza corona del controgirello,

— senza solco iugulare (vena grassa).

Il collo dev'essere tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 4.

*Articolo 3*

1. Le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie :

— carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,

— carcasse di altri animali maschi non castrati,

— carcasse di animali maschi castrati,

— carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

— carcasse di altri animali femmine.

Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.

2. La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente :

a) la conformazione

b) lo stato d'ingrassamento

quali definite rispettivamente agli allegati I e II.

Gli Stati membri sono autorizzati a non prendere in considerazione come criterio complementare il criterio dello sviluppo muscolare per la conformazione delle carcasse.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale autorizzazione lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.

*Articolo 4*

1. La classificazione delle carcasse e delle mezzene deve essere effettuata il più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso.

2. Le carcasse o mezzene classificate sono identificate.

3. Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri sono autorizzati a procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

Le condizioni relative all'applicazione della mondatura saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

*Articolo 5*

Verifiche sul posto sono effettuate da un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale comitato fa una relazione alla Commissione sulle verifiche effettuate.

La Commissione prende eventualmente le misure necessarie affinché la classificazione sia effettuata in modo omogeneo.

Tali verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

*Articolo 6*

Prima del 30 giugno 1981, sono adottate, con la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, le disposizioni complementari che precisano la definizione delle classi di conformazione e di grado d'ingrassamento.

Prima del 31 dicembre 1981, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui problemi posti dall'applicazione della tabella comunitaria nei vari Stati membri e in particolare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, decide prima del 31 marzo 1982, tenuto conto di tale relazione, la data a partire dalla quale la costatazione dei prezzi di mercato e l'applicazione delle misure d'intervento sono effettuate in base alla tabella comunitaria.

Fino alla data d'applicazione per le costatazioni dei prezzi di mercato, le rilevazioni dei prezzi saranno effettuate parallelamente, da una parte, in conformità delle disposizioni comunitarie e nazionali attualmente applicabili e, dall'altra, secondo metodi amministrativi che saranno progressivamente elaborati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1981/1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. de KONING

*ALLEGATO I*

## CONFORMAZIONE

**Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)**

| Classe di conformazione | Descrizione |
|---|---|
| E<br>Eccellente | Tutti i profili da convessi a superconvessi<br>Sviluppo muscolare eccezionale |
| U<br>Ottima | Profili nell'insieme convessi<br>Sviluppo muscolare abbondante |
| R<br>Buona | Profili nell'insieme rettilinei<br>Sviluppo muscolare buono |
| O<br>Abbastanza buona | Profili da rettilinei a concavi<br>Sviluppo muscolare medio |
| P<br>Mediocre | Tutti i profili da concavi a molto concavi<br>Sviluppo muscolare ridotto |

*ALLEGATO II*

## STATO DI INGRASSAMENTO

**Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica**

| Classe di stato d'ingrassamento | Descrizione |
|---|---|
| 1<br>Molto scarso | Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa |
| 2<br>Scarso | Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti |
| 3<br>Mediamente importante | Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso ; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica |
| 4<br>Abbondante | Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla ; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica |
| 5<br>Molto abbondante | Il grasso ricopre tutta la carcassa ; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica |